

Penale Sent. Sez. 5 Num. 2310 Anno 2018

Presidente: LAPALORCIA GRAZIA

Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

Data Udiienza: 21/11/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile NOE' STEFANIA nato il 12/06/1963 a CATANIA

dalla parte civile ALBERTI GIUSEPPE nato il 14/10/1973 a COMISO

dalla parte civile ALBERTI PIETRO ALBERTO nato il 29/06/1930 a CARRARA

nel procedimento a carico di:

DE BENEDICTIS MARCO nato il 21/07/1963 a SIRACUSA

avverso la sentenza del 30/11/2016 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSA

sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

sentite le conclusioni del PG PAOLA Filippi che conclude per il rigetto

Udito il difensore delle parti civili ricorrenti, avv. SALVINO MONDELLO del Foro di Roma, in sost. di ROSARIO PENNISI, che chiede accogliersi il ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1 - Con sentenza del 30 novembre 2016, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Marco De Benedictis in ordine al delitto a lui ascritto ai sensi degli artt. 110, 117 cod. pen. e 2625 cod. civ. perché il fatto non sussiste.

L'accusa era di avere determinato gli amministratori unici delle società per azioni Cantiere E. Noè e Cantiere Navale E. Noè, le coimputate (giudicate in separato processo) Marina Noè e Maria Giorgio, a porre in essere una serie di condotte, consistite nel non consentire la valida costituzione delle assemblee della spa Cantiere E. Noè, così ostacolando l'attività di controllo dei soci Stefania Noè, Giuseppe Alberti, Pietro Alberto Alberti e Vera Amore. Condotte consumate in Augusta dall'anno 2008 al 30 aprile 2010.

Nel corso dell'udienza preliminare, su sollecitazione del giudice, il pubblico ministero aveva meglio definito l'imputazione, precisando che le condotte poste in essere dall'imputato, e dalle coimputate, avevano causato alla società il danno consistito nella presentazione di un'istanza di fallimento e nella risoluzione prima e stipula poi del contratto di affitto dell'azienda (le cui controparti erano state, rispettivamente, la spa Cantiere Navale E. Noè e la srl Cantiere Navale di Augusta, tutte peraltro riconducibili al medesimo gruppo familiare).

Il giudice così riassumeva i fatti:

- nel 2009, i soci della società storica del gruppo (sostanzialmente i querelanti e le querelate, con l'eccezione del De Benedictis, legale di fiducia di una delle querelate), la spa Cantiere E. Noè, attiva dal 1926, avevano concepito un piano di risanamento al fine di risollevarne le sorti, ipotizzando anche l'accesso ad una delle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare;

- nel frattempo, i soci e gli amministratori della società avevano ritenuto opportuno, con la consulenza dell'odierno imputato, Marco De Benedictis, proseguire l'attività, affittando l'azienda ad un'altra società, all'uopo costituita, la spa Cantiere Navale E. Noè;

- i ripetuti dissidi fra i soci (riportati nel dettaglio nella sentenza impugnata, da pagina 2 a pagina 6) avevano determinato continui mutamenti dell'organo amministrativo della società, con i conseguenti ripensamenti delle strategie aziendali, tanto che il contratto di affitto d'azienda stipulato con la spa Cantiere Navale E. Noè era stato risolto ma solo per concluderne un altro con la srl Cantiere Navale di Augusta; nel frattempo era stata presentata un'istanza di fallimento, pendente presso il Tribunale dei Siracusa.

Tutto ciò premesso in fatto e, valutando che l'ipotesi d'accusa formulata (anche ad esito della richiesta rivolta dal giudice al pubblico ministero di meglio specificare l'imputazione) era solo quella di avere impedito la valida costituzione

delle assemblee, il giudice concludeva che tale condotta non rientrava nel novero di quelle punite dall'art. 2625 cod. civ., non avendo comportato né l'occultamento di documenti né la commissione di qualsivoglia artificio.

Il giudice, poi, affermava che non potevano considerarsi condotte punibili ai sensi della norma contestata né la mancata convocazione dell'assemblea per discutere della nomina di un nuovo amministratore, perché condotta omissiva e non commissiva, né la presentazione dell'istanza di fallimento non avendo ciò impedito alcun controllo. Parimenti irrilevanti ai fini penali erano poi la risoluzione del contratto di affitto d'azienda con la spa Cantiere Navale E. Noè e la nuova stipula del medesimo con la srl Cantiere Navale di Augusta.

Tutte considerazioni che, parallelamente, avevano condotto il giudice a pronunciare sentenza di assoluzione, nel richiesto e celebrato rito abbreviato, nei confronti delle coimputate Marina Noè e Maria Giorgio.

2 - Propongono ricorso le costituite parti civili, Stefania Noè, Giuseppe Alberti e Pietro Alberto Alberti, a mezzo del comune procuratore e difensore, affidando le proprie censure a tre motivi.

2 - 1 - Con il primo deducono la violazione di legge ed in particolare dell'art. 425 cod. proc. pen..

Il giudice, nel prosciogliere l'imputato, aveva travalicato i limiti propri del giudizio previsto dall'art. 425 cod. proc. pen., essendosi spinto a valutare, nel merito, gli elementi di prova. Ciò era anche dimostrato dal fatto che, con identica motivazione, aveva definito il rito abbreviato celebrato nei confronti delle coimputate.

2 - 2 - Con il secondo motivo lamentano la violazione di legge ed in particolare degli artt. 425 cod. proc. Pen., 110 cod. pen. e 2625 comma 2 cod. civ..

Innanzitutto, il ruolo di determinatore dell'imputato emergeva pacificamente dalle registrazioni delle assemblee tenutesi a partire dal 29 maggio 2009 (sia della Cantiere E. Noè spa, sia della Cantiere Navale E. Noè spa). La difesa citava alcune missive di Maria Giorgio ed elencava una nutrita serie di occasioni nelle quali era stato impedito il controllo dell'amministrazione ai querelanti.

Si ricordava che l'imputato aveva preso parte alle varie assemblee spesso fungendo da segretario.

Tutte condotte che ben potevano concretare quegli artifici previsti dall'art. 2625 cod. civ.. E che avrebbero dovuto essere sottoposti al vaglio del giudice del dibattimento.

2 - 3 - Con il terzo motivo deducono il difetto di motivazione in relazione a tutte le condotte ricordate, anche in querela, e che non erano state adeguatamente affrontate dal giudice per dedurne la loro irrilevanza penale.



3 – Il difensore dell'imputato ha presentato memoria con la quale chiede che il ricorso venga rigettato o dichiarato inammissibile avendo il Gup rispettato, nel prosciogliere il De Benedictis ai sensi dell'art. 425 c.p.p., gli specifici limiti di tale giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi proposti nell'interesse delle parti civili sono infondati.

I motivi di doglianza vanno esaminati nel loro complesso perché tutti deducono l'eccessiva latitudine del giudizio espresso dal Gup e l'omessa valutazione di una serie di circostanze di fatto che costituirebbero condotte punibili ai sensi dell'art. 2625 cod. civ..

1 – Deve innanzitutto ricordarsi che questa Corte ha già avuto modo di fissare i limiti del giudizio reso dal giudice ai sensi e per gli effetti dell'art. 425 codice di rito. Si è, infatti, precisato che la sentenza di non luogo a procedere è una sentenza di merito su di un aspetto processuale, in cui il giudice dell'udienza preliminare è chiamato a valutare non la fondatezza dell'accusa, bensì la capacità degli elementi posti a sostegno della richiesta di cui all'art. 416 cod. proc. pen., eventualmente integrati ai sensi degli artt. 421 bis e 422 cod. proc. pen., di dimostrare la sussistenza di una "minima probabilità" che, all'esito del dibattimento, possa essere affermata la colpevolezza dell'imputato e si è aggiunto che la valutazione del giudice dei dati probatori è finalizzata a verificare l'esistenza di un livello "serio" di fondatezza delle accuse, ma restano escluse da tale sindacato quelle letture degli atti di indagine o delle prove connotate da un significato "aperto" o "alternativo", suscettibile, dunque, di diversa interpretazione da parte del giudice del dibattimento (si tratta di orientamento costante da ultimo espresso dalla sentenza Sez. 6, n. 17385 del 24/02/2016, Tali, Rv. 267074).

2 – Ciò premesso, l'esame della sentenza impugnata consente di affermare che il Gup del Tribunale di Siracusa, nel decidere il proscioglimento del De Benedictis e nell'argomentare tale decisione, si è strettamente attenuto a tali canoni di giudizio.

A fronte di una qualche genericità dell'imputazione ha, innanzitutto, sollecitato il pubblico ministero ad integrarla, sia precisando quali fossero stati i danni patiti dai soci (l'elemento scriminante fra l'illecito amministrativo previsto dal primo comma ed il delitto punito dal secondo comma dell'art. 2625 cod. civ.), sia eventualmente ampliando il novero delle condotte che avrebbero concretato gli artifici previsti dalla norma.

Il pubblico ministero aveva precisato i danni conseguiti alle condotte, citando l'istanza di fallimento e le vicende inerenti alla stipula ed alla risoluzione



dei contratti di affitto di azienda, mentre aveva lasciato inalterate le condotte, ritenute artificiose, in origine contestate, l'aver impedito la valida costituzione delle assemblee.

Così che tutte le diverse condotte citate nel ricorso dalle parti civili non potevano essere valutate al fine di decidere il rinvio a giudizio o il proscioglimento ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., e non possono ora costituire motivi di censura di legittimità.

3 - Restano pertanto da esaminare, al fine di valutare la decisione impugnata, le sole condotte impeditive delle valide costituzioni delle assemblee. Condotte che non solo appaiono meramente omissive - e la nozione di "artificio" comporta, invece (diversamente dal "raggiro" che può essere realizzato anche omettendo dati che si sarebbero dovuti comunicare alla controparte) una immutazione della realtà realizzata con una condotta attiva (tanto che si è escluso che una mera omissione possa configurare la condotta punita dall'art. 2625 cod. civ.: Sez. 6, n. 47307 del 27/09/2016, Rv. 268129) - ma sono state anche compiute nella più assoluta trasparenza societaria, utilizzando specifiche facoltà previste per i soci che possono non presenziare alle assemblee senza che ciò, di per sé, possa quindi costituire un artificio, e cioè un espediente per raggiungere un qualunque diverso risultato, nel caso di specie impedire il controllo dei soci di minoranza.

Tanto più che, nel ricorso, laddove si riportano le condotte dei querelati di cui si assume il rilievo penale, si lamenta, non tanto la mancata tenuta delle assemblee, quanto il fatto che, in tali occasioni, non si era data adeguata risposta ai quesiti ed ai rilievi fatti dai querelanti.

Tutto ciò dimostra che la sentenza impugnata, di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. nei confronti del De Benedictis, è del tutto priva dei vizi di legittimità dedotti nel ricorso delle parti civili.

4 - Al rigetto del ricorso segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma il 21 novembre 2017.